



STUDIO

RICCARDI

Michelarcangelo Ordine C.d.L. n. 872
& Veronica Ordine C.d.L. n. 2854

Via Ortignano n.8/B - 00138 - Roma Tel. : 068801747 - Fax: 068803654

E-Mail : miki@mikiriccardi.it - viki@studioriccardi.it -

Visitate il sito: www.studioriccardi.it e [registratevi](#) - avrete il nostro ufficio a casa vostra

Ravvedimento Operoso

**Art.13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 472 Modificato dal
D.Lgs 05.06.1998 n. 203, D.Lgs 30.03.2000 n. 99
E dalle Circolari:**

**180/E del 10.07.1998, 184/E del 13.07.1998,
192/E del 23.07.1998, 23/E del 25.01.1999**

Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare violazioni connesse al pagamento di imposte con delle sensibili riduzioni automatiche delle sanzioni minime applicabili previste dalle nuove disposizioni in materia tributaria.

COME AVVALERSI

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre “ che le violazioni non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento già a conoscenza del contribuente.

I Contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso devono darne comunicazione scritta alla Direzione Centrale Finanze e Bilancio Tributi, utilizzando preferibilmente un modulo apposito.

PER GLI OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI SI APPLICANO:

A:SANZIONI

- *Entro trenta giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta a **1/8 del 30%** (sanzione amministrativa prevista), e cioè pari al **3,75%** dell'imposta non versata.*
- *Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta la violazione, la sanzione è ridotta a **1/6 del 30%**, cioè sarà pari al **5%** dell'imposta non versata.*

B:INTERESSI

- *Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi giornalieri dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti alla data di effettivo versamento con tasso legale al:
2,5% per l'anno 2004
2,5% per l'anno 2005.*